



Comune di
MUROS
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 DEL 24-06-2023

OGGETTO: Norme in materia di decoro urbano, igiene pubblica e salvaguardia della salute degli animali d'affezione.

IL SINDACO

- Considerata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani e degli animali d'affezione in generale, per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini;
- Evidenziata** la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo mediante l'applicazione delle normative nazionali e regionali in materia;
- Rilevata** l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalle su citate normative ed in particolare agli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni previste per legge, nonché alle disposizioni in materia di benessere e salute dell'animale;
- Rilevata** altresì l'esigenza di garantire la pubblica incolumità potenzialmente lesa da erranee modalità di tenuta e conduzione dei cani, se non vengono osservate le prescrizioni dettate dall'Ordinanza del Ministero della salute 06/08/2013 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani" e l'Ordinanza del Ministero della salute 20/07/2017 "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.";
- Evidenziato** che al fine di assicurare la pubblica incolumità in materia si intende attuare l'ordinanza ministeriale ed in particolare gli obblighi in materia di condotta dei cani, mediante l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quali azioni preventive e deterrenti per l'osservanza delle norme citate;
- Preso atto** delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;
- Rilevato** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano e che, la pulizia straordinaria delle aree pubbliche dalle deiezioni animali comporta l'aumento della spesa pubblica a carico del bilancio comunale;

Dato atto	che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;
Ritenuto	necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore degli animali, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;
Visti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 detto "Regolamento di Polizia Veterinaria"; ▪ l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; ▪ la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"; ▪ la Legge 689/81 (Gazz. Uff. del 18/12/2010 n. 295) in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed in particolare l'art. 16 comma 2 così come modificato dall'art. 6 bis Legge 125/08 in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni a regolamenti e ordinanze comunali; ▪ la L.R. 18 maggio 1994, n.21 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina"; ▪ la L.R. 15 luglio 1988, n.25 "Organizzazione e funzionamento delle compagnie barracellari"; ▪ l'Ordinanza del Ministero della salute del 06.08.2013 avente ad oggetto: "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani"; ▪ l'Ordinanza del Ministero della salute del 20.07.2017 "Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, come modificata dall'ordinanza 3 agosto 2015, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani; ▪ il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 60 del 27/11/2019, esecutiva; ▪ la Delibera di giunta comunale n. 154 del 23/12/2019;
Richiamata	la propria Ordinanza n.4 del 9.05.2014 nella quale sono identificate le aree pubbliche in cui vige il divieto d'ingresso libero ai cani, nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> - Anfiteatro "Su Corrale", via Cesare Battisti; - Parco giochi "Rita Lubinu", via Grazia Deledda/via Antonio Segni; - Parco giochi via Papa Giovanni XXIII; - Parco delle Rimembranze, via Brigata Sassari;
Visti	gli art.7-bis, 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, b.267 e ss.mm.ii.;
Visti	gli artt. 2, 6 e 7 della Legge Regionale 25 luglio 1988 n.25;
Visto	lo Statuto comunale

p.q.m. ORDINA

Art.1 - La premessa forma parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.

Art.2 - Obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e adempimenti.

- a) È vietato l'abbandono di animali su tutto il territorio comunale.
- b) È imposto l'obbligo, ai proprietari dei cani, di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina presso il competente servizio A.S.L. n.1 di Sassari entro il terzo mese di vita o entro trenta giorni dopo esser stato raccolto in condizione di cane "randagio". L'obbligo di registrazione si estende a tutti gli animali d'affezione e non, per i quali vige il vincolo di iscrizione in particolari registri.
- c) È imposto l'obbligo di apporre al cane un codice di riconoscimento, mediante microchip, come disposto dall'art. 5 della Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina".
- d) È fatto obbligo sottoporre gli animali d'affezione periodicamente e, all'occorrenza, ai controlli obbligatori di legge ed alle cure veterinarie, senza indugio.
- e) È vietato lasciare legati i cani all'esterno della propria abitazione o in altro luogo pubblico.
- f) È vietato depositare cibo o bevande direttamente a contatto con il suolo pubblico. Potranno essere utilizzati appositi contenitori, in via eccezionale, che dovranno essere immediatamente rimossi una volta terminato il cibo o l'acqua presente, al fine di evitare il proliferare di insetti e altri animali.

Art. 3 - Custodia dei cani.

- a) I proprietari dei cani e degli animali d'affezione, devono assicurare la loro costante custodia e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga, gli sconfinamenti su terreni privati, ovvero prevenire situazioni di pericolo per l'incolumità degli animali stessi, in danno di altri animali o verso altre persone, in particolare:
 - i cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali, la cui presenza deve essere segnalata all'esterno attraverso apposito cartello ben visibile, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare, sia recintato in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla pubblica strada;
 - i cani da guardia a luoghi e locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso a terzi, possono essere tenuti senza museruola soltanto se siano custoditi in appositi spazi opportunamente recintati di almeno 8 metri quadrati. Per ogni animale adulto deve essere prevista idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 5 metri, in maniera che sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone e ad occasionali visitatori.
- b) A tutti gli animali devono essere garantite le seguenti minime condizioni di benessere:
 - devono poter liberamente raggiungere la propria cuccia o il luogo dove si trova il loro cibo;
 - deve essere garantito un riparo coperto, protetto dalle intemperie e dalle alte temperature, sollevato dalla terra senza ristagni d'acqua e chiuso su tre lati;
 - la cuccia e l'area nella quale l'animale dimora, deve essere sempre pulita da deiezioni, avanzi di cibo e deve essere sempre assicurato l'approvvigionamento di acqua potabile pulita nonché somministrato cibo in funzione alla mole e alle necessità dell'animale;
 - devono essere garantite regolari e tempestive cure veterinarie ordinarie e straordinarie, compresi i trattamenti antiparassitari;
 - deve essere garantita la cura e la pulizia generale dell'animale.

Art. 4 - Condotta dei cani.

I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti obblighi:

- a) L'obbligo di utilizzo del guinzaglio di una misura non superiore a 1,50 metri per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.
- b) L'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio

per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti di cui all'art.11 del presente provvedimento. Si fa deroga a tale obbligo per i cani di piccola taglia.

- c) L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le pubbliche vie dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario ASL n. 1 di Sassari, a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base i criteri di rischio, come previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 06/08/2013 e ss.mm.ii.
- d) Assumersi la piena responsabilità civile e penale dei danni causati dal cane o da altro animale, nel caso incidenti, danni o lesioni provocati a terze persone o al patrimonio comunale.

Art. 5 - Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni.

È fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto di accesso ai cani:

- a) di munirsi di kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l'obbligo di esibire la medesima su richiesta degli organi di vigilanza.
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti o negli appositi cestini per le deiezioni animali, chiuse in idoneo contenitore in plastica.

Art. 6 - Deroghe.

- a) Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco e ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili. I suddetti animali dovranno comunque essere riconoscibili attraverso apposite pettorine con indicata la Forza dell'ordine alla quale appartengono o l'utilizzo specifico per l'accompagnamento di persone diversamente abili.

Art. 7 - Altri divieti generali.

È sempre vietato:

- a) mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia.
- b) catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di animali feriti per i quali è necessario un primo intervento di soccorso, o che si trovino in condizioni di pericolo. In tale caso è necessario contattare immediatamente le autorità competenti.

Art. 8 - Sanzioni.

- a) In caso di violazione alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, salvo che il fatto non costituisca più grave reato:

INFRAZIONE	CONTESTAZIONE	IMPORTO
<ul style="list-style-type: none">- Animale libero senza custodia;- Cane impegnativo, condotto da persone inesperte;- Assenza di museruola;- Assenza di guinzaglio o guinzaglio non conforme;- Assenza kit raccolta deiezioni;- Mancata raccolta deiezioni anche in presenza di kit;	Art.672 c.p. Ordinanza Min. Sal. 6.8.2013 Regolamento Polizia Urbana	€ 100,00
<ul style="list-style-type: none">- Mancata iscrizione all'anagrafe canina	Art. 4, L.R. 21/1994	€ 309,87
<ul style="list-style-type: none">- Assenza di microchip	Art. 5, L.R. 21/1994	€ 51,64

- b) Alle violazioni della presente Ordinanza per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, verranno applicate sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. comprese entro il minimo di euro 50,00 (cinquanta,00) ed il massimo di euro 500,00 (cinquecento,00)
- c) Sono fatte salve eventuali altre sanzioni, anche di carattere penale, previste dalla normativa vigente comunale, regionale, nazionale ed europea.
- d) In casi di recidiva si applica la sanzione nella misura massima prevista dalla L.R. n. 21/94 per la specifica violazione.

Art. 9 - Sanzioni accessorie

- a) Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca ed al ricovero presso strutture pubbliche. Ove non vi sia disponibilità di queste ultime, il ricovero potrà avvenire presso strutture private e ogni onere di custodia verrà posto a carico dal proprietario. Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 e di cui al capo II del D.P.R. 22/0/1982 n. 571.
- b) Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta,00) a euro 500,00 (cinquecento,00).

Art. 10 - Pagamento in misura ridotta

- a) È ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni (art. 16 L. n. 689/81), nella misura di euro 100,00 (cento,00) da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento. L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.

Art. 11 - Organi deputati al controllo e all'applicazione delle relative sanzioni.

Le Forze dell'Ordine statali, regionali e comunali, gli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria, gli Ufficiali ed agenti della Compagnia barracellare sono incaricate di vigilare sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, di accertare le relative violazioni e comminare le sanzioni. È fatto obbligo a tutti i possessori di cani e animali d'affezione di osservare e far osservare le disposizioni del presente provvedimento.

Art. 12 - Ricorso.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni dalla affissione all'Albo Pretorio (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 dall'affissione all'albo pretorio.

Art. 13 - Responsabile del procedimento.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii. Responsabile del procedimento è il geom. Mauro Cau, Responsabile Area Tecnico manutentiva e Sicurezza pubblica.

DISPONE

La presente Ordinanza sostituisce ogni atto precedentemente emanato in materia o in contrasto con essa, ed assume carattere di esecutività contestualmente all'affissione all'Albo pretorio comunale.

Copia del presente provvedimento è trasmesso:

- Servizio Polizia locale – Sede
- Comando Compagnia barracellare – Sede
- Stazione Carabinieri di Ossi
- Stazione Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale di Ploaghe
- ASL n.1 di Sassari – Servizio Sanità Animale

Muros, 24.06.2023

IL SINDACO
Federico Tolu